

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2003

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del fosfito di potassio, dell'acechinocil e del ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2003) 3128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/79/CE ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 22 agosto 2002 la Luxembourg Industries (Pamol) Ltd ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva fosfito di potassio, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 17 marzo 2003 la Agro-Kanesho Co. Ltd ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva acechinocil, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 14 gennaio 2003 la Nippon Soda Company Limited ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ciflufenamid, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (4) Con la presente decisione si conferma formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza o all'Autorità, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE

Essi soddisfano inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 4 settembre 2004, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO***SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

N.	Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	Fosfito di potassio N. CIPAC 0756	Luxembourg Industries (Pamol) Ltd	22.8.2002	FR
2	Acechinocil N. CIPAC non ancora disponibile	Agro-Kanesho Co. Ltd	17.3.2003	NL
3	Ciflufenamid N. CIPAC 0759	Nippon Soda Company Limited	14.1.2003	UK